

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno martedì 30 giugno 2020 presso HUB United Parcel Service Italia S.R.L. di Milano via Fantoli si sono incontrati:

- IDEAL PARTNERS LOGISTICA S.r.l. (di seguito definita anche "IDEAL") con sede legale in Milano (MI) alla via Pier Luigi da Palestrina 33 codice fiscale e partita iva 11166390960 rappresentata dall' Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Lautieri Roberto nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26.05.1980 codice fiscale LTR RRT 80E26 I690X e residente in Cinisello Balsamo (MI) alla Via Deledda n° 5,
- C.G.A. S.r.l.s (di seguito definita anche "C.G.A") con sede legale in Milano (MI) alla via Pier Luigi da Palestrina 33 codice fiscale e partita iva 09645930968 rappresentata dall' Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Maggiulli Carlo nato a Milano (MI) il 26.02.1979 codice fiscale MGG CRL 79B26 F205W e residente in Segrate (MI) alla Via fratelli Cervi n° snc,
- General Service Società Cooperativa (di seguito definita anche "General") con sede legale in Milano (MI) alla via Pier Luigi da Palestrina 33 codice fiscale e partita iva 09923740964 rappresentata dall' Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Lautieri Roberto nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26.05.1980 codice fiscale LTR RRT 80E26 I690X e residente in Cinisello Balsamo (MI) alla Via Deledda n° 5,
- S.C.S Società Consortile Servizi S.r.l. (di seguito definita anche "SCS" ovvero "Consorzio") con sede legale in Cologno Monzese (Mi) alla via Visconti n° 30 e sede operativa in Concorezzo (MB) alla via Dei Mestieri, 8/b, codice fiscale e partita iva 08256400964, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Sig. Nicola Antonello Solofrizzo nato a Cologno Monzese (MI) il 21.12.1968 codice fiscale SLF NLN 68T21 C895S e residente in Bellusco (Mb) alla via De Gasperi n°15,
- FIT CISL nella persona del sig. Roberto Legramandi
- FILT CGIL nella persona del sig. Alessio Gallotta

Premesso che

 General Service Società Cooperativa e C.G.A. S.r.l.s cesseranno le attività di fornitura di servizi logistici presso il sito denominato FILIALE Milano via Fantoli per conto della committente United Parcel Service Italia S.R.L. a suo tempo affidato dal consorziente S.C.S. Società Consortile Servizi S.r.l in data 30 giugno 2020;

 la IDEAL dal 1 luglio 2020 subentrerà alle General Service Società Cooperativa e C.G.A. S.r.l.s nella gestione e forniture di servizi logistici presso il sito denominato FILIALE Milano via Fantoli per conto della committente United Parcel Service Italia S.R.L. mediante un affidamento di incarico da parte consorziente S.C.S. Società Consortile Servizi S.r.l in data 30 giugno 2020;

 la IDEAL si impegna a garantire complessivamente il mantenimento della base occupazionale attualmente impiegata in sia General Service Società Cooperativa che di C.G.A. S.r.l.s nel sito UPS FILIALE Milano via Fantoli;

 la Ideal Partners Logistica S.r.l. applica il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 3 dicembre 2017 e la sua piena applicazione nella piattaforma sopra citata, necessita di gradualità al fine di garantire la sostenibilità economica dell'impresa;

le Parti riconoscono che la IDEAL PARTNERS LOGISTICA S.r.l. opera in un contesto caratterizzato da elevata:

- o Complessità gestionale dovuta alla stringente normativa dei depositi di logistica
- o Variabilità della tipologia di merce trattate
- o Frammentazione del portafoglio clienti

e che tutto ciò porta alla necessità di un assetto organizzativo rispondente ai criteri di professionalità, flessibilità, qualità e competitività;

che l'impresa intende perseguire una politica di incremento occupazionale;

che l'assunzione dei lavoratori, precedentemente occupati presso le General e CGA, costituisce una miglioria della qualità dei contratti di lavoro, delle condizioni lavorative, delle tutele giuridiche, nonché un incremento del salario,

che le Parti concordano sull'opportunità di dettare una nuova disciplina organica e al tempo stesso semplificata per tutti i rapporti di lavoro dipendente in funzione del superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti, del miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro soprattutto in riferimento ai nuovi assunti, della promozione di un'organizzazione del lavoro che abbia come valore centrale la persona umana, dell'incremento della produttività e corrispondentemente degli standard di trattamento nell'impresa, dell'incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali, della migliore protezione dei lavoratori che dovessero perdere il posto, nonché dell'introduzione di forme nuove di partecipazione dei lavoratori nell'impresa;

che le maggiori tutele offerte ai lavoratori relativo pongono la IDEAL nella fase di start-up in una posizione di forte rischio competitivo verso i concorrenti che utilizzando forme contrattuali fortemente meno garantiste nei confronti del lavoratore e più flessibili potendo contare su un costo del lavoro più stabile e prevedibile;

le parti concordano che, per rispondere all'esigenze dell'azienda e permettere il riconoscimento del merito e della professionalità dei dipendenti, sia necessario implementare un insieme di regole condivise e un sistema di incentivazione che non solo risponda ad obiettivi di produttività, ma anche valorizzi la capacità di rispettare procedure, regole e best practises del Sistema Qualità;

che di tutti gli iscritti a sindacati presenti in azienda, 36 risultano iscritti alla FIT- Cisl, nessuno risulta iscritto alla UIL TRASPORTI, e 14 risultano iscritti alla FILT-Cgil;- che pertanto i sottoscritti rappresentanti sindacali firmatari del presente accordo rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti a un sindacato in azienda, a norma del § 5 dell' accordo interconfederale 28 giugno 2011;

che tuttavia le parti concordano circa l'opportunità di sottoporre il presente accordo aziendale, stante la sua portata fortemente innovativa, anche alla sottoscrizione di tutti i dipendenti dell'azienda, dando ad essa e conseguentemente al presente accordo anche una valenza referendaria nonché quella di accordo individuale plurimo;

le parti si sono incontrate in ottemperanza per quanto previsto dall'articolo 42 del vigente CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione”;

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti convengono quanto segue:

- 1) la Ideal Partners Logistica S.r.l. con decorrenza 1 luglio 2020 prenderà in forza il personale sia di General Service Società Cooperativa che di C.G.A. S.r.l.s impiegato nel sito FILIALE Milano via Fantoli citato nelle premesse come da elenco nell'allegato;
- 2) Il personale interessato verrà assunto dalla Ideal Partners Logistica S.r.l. senza soluzione di continuità ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c., secondo quanto previsto dagli artt. 42 e. 42 bis del Contratto Collettivo Nazionale Logistica Trasporto Merci. I ratei maturati (al fine esplicativo e non esaustivo: mensilità aggiuntive, ferie, permessi, R.O.L., trattamento di fine rapporto) verranno liquidati dalle rispettive General Service Società Cooperativa e C.G.A. S.r.l.s La sottoscrizione del contratto individuale da parte del ceduto costituirà il consenso obbligatorio alla cessione del contratto ex artt. 1406 e ss cc..
- 3) Le parti convengono che l'assetto della struttura societaria di IDEAL PARTNERS LOGISTICA S.r.l. riveste caratteristiche di discontinuità con le precedenti C.G.A. S.r.l.s. e General Service Società Cooperativa e che pertanto non sussistono le motivazioni per richiedere, ai sensi del novellato art. 29 L. 276/2003 (L.122/2016), l'applicazione tout court dell' art. 2112 del Codice Civile;
- 4) Il monte orario contrattuale dei singoli lavoratori precedentemente in forza a General Service Società Cooperativa e contemporaneamente in C.G.A. S.r.l.s verrà cumulato in Ideal Partners Logistica S.r.l. generando un nuovo orario di lavoro complessivo;



- 5) Il personale part-time e/o full-time interessato dell'elenco allegato a tempo indeterminato sarà assunto senza periodo di prova e mantenendo loro le stesse condizioni contrattuali in essere ivi compreso chi risultasse assente per malattia infortunio maternità/paternità ferie o permesso non retribuito;
- 6) Il personale part-time e/o full-time interessato dell'elenco allegato a tempo determinato sarà assunto senza compiere un periodo di prova e garantendo un contratto di lavoro a tempo determinato con stessa scadenza rispetto a quello in essere alle medesime condizioni ivi compreso chi risultasse assente per malattia infortunio maternità/paternità ferie o permesso non retribuito;
- 7) Il personale ammesso manterrà la medesima data di assunzione ovvero anzianità convenzionale attualmente riconosciuta. I dipendenti oggetto del passaggio pertanto conserveranno tutti i diritti maturati al momento del passaggio ivi compresa la maturazione degli scatti di anzianità.
- 8) L'anzianità di servizio e/o convenzionale di cui al comma precedente di ogni singolo lavoratore avrà altresì rilevanza ai fini della disciplina da applicarsi nell'ipotesi di recesso del contratto di lavoro operato dalla società subentrante nell'appalto con le relative tutele in favore dei lavoratori con particolare attenzione ai lavoratori il cui rapporto di lavoro ovvero l'ultimo rapporto di lavoro con General Service Società Cooperativa e con C.G.A. S.r.l.s sia iniziato antecedentemente all'entrata in vigore dei decreti attuativi dello JOBS ACT di marzo 2015.
- 9) L'orario di lavoro ordinario è di 39 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni dal lunedì al sabato. Nella lettera d'assunzione individuale l'azienda dovrà inserire l'orario di lavoro e la collocazione oraria dello stesso nella giornata;
- 10) La IDEAL PARTNERS LOGISTICA S.r.l. iscriverà tutti i dipendenti agli enti Sanilog ed Ebilog, come previsto dal CCNL, a decorrere dal 1 luglio 2020;
- 11) Le parti convengono che gli istituti differiti relativi a 13ma mensilità e 14ma mensilità saranno accantonati in rate mensili ed erogati rispettivamente nei mesi di dicembre per la 13ma e di giugno per la 14ma;
- 12) il CCNL applicato sarà l'accordo del 3 dicembre 2017 "Logistica Trasporto Merci e Spedizione";
- 13) Le OO.SS. rivendicano la presenza di differenze retributive, anzianità convenzionali non conformi, mancato riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale e livelli d'inquadramento non allineati alle effettive mansioni dei lavoratori. Su questi temi è in corso una trattativa che, al solo fine di non pregiudicare il corretto proseguimento delle attività, si concluderà separatamente al presente accordo al fine di trovare una possibile soluzione entro e non oltre il 31 agosto 2020. Successivamente a tale data le parti si riterranno libere di agire nei modi e nelle forme che riterranno opportune.
- 14) Le parti convengono che per i lavoratori ai quali sarebbe spettata l'indennità prevista dall'articolo 6 dell'accordo di dicembre 2019, che non è stata riconosciuta nelle scadenze previste, la stessa verrà conteggiata e riconosciuta unitamente alle competenze di fine rapporto, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 adeguatamente riproporzionata sui giorni di effettiva presenza secondo le modalità previste al punto 16) che segue del presente accordo.
- 15) Ai lavoratori assunti con orario di lavoro pari o superiore alle 30 ore settimanali verranno riconosciuti mensilmente e per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata buoni pasto elettronici ad integrazione degli eventuali servizi di mensa del valore nominale di Euro 6,00 netti cadauno.
- 16) Le parti convengono di dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 6 dell'accordo di dicembre 2019. Pertanto convengono di istituire per tutti i lavoratori che abbiano il turno spezzato in ragione del disagio causato dalla differente distribuzione della pausa, la qualifica giuridica e contrattuale del "lavoratore con turni spezzati" la cui attribuzione sarà frutto di volontarietà negoziale delle parti e potrà anche avere una durata temporale definita.
- a) La durata dell'orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni da evincersi sul contratto individuale.
- b) La prestazione lavorativa massima settimanale sarà di 48 ore con un limite massimo di 10 ore giornaliera, con un nastro lavorativo non superiore alle 13 e potrà avere un'articolazione giornaliera divisa in due periodi spezzati fra di loro da una pausa.
- c) Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 l'organizzazione del lavoro sarà distribuita in una finestra temporale che occuperà che inizierà alle ore 3,00 e terminerà alle ore 22,00 dello stesso giorno. L'articolazione dell'orario settimanale verrà comunicata ai singoli lavoratori ogni venerdì in relazione alla settimana successiva.

d) ai sensi della circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E e circolare 16 luglio 1998 n. 188/E della amministrazione finanziaria i lavoratori di cui al presente articolo costituiscono una categoria omogenea di lavoratori a se stante, pertanto, e solo per il periodo di permanenza del lavoratore nella categoria di lavoratore con turni spezzati, verranno concessi i seguenti trattamenti economici aggiuntivi:

- i ticket restaurant elettronici di cui all' articolo 15) che precede verranno incrementati di Euro 2,00 giornalieri cadauno per tutti i lavoratori in regime di turni spezzati di cui al presente articolo;
- verrà erogata una liberalità giornaliera dell'importo di euro 1,00 per ogni giornata di effettivamente prestazione lavorativa, naturalmente esente fino al limite di cui all'art. 51 del T.U delle imposte sul reddito
- nell' eventualità di raggiungimento nell'erogazione della liberalità del limite di cui all'art.51 del T.U.I.R. in luogo della liberalità verrà erogata un'indennità di disagio dell'importo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge pari ad un importo netto di Euro 1,00 giornalieri per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa da sommarsi a quanto previsto al punto successivo;
- Verrà erogata un'indennità di disagio al lordo di tutte le trattenute fiscali e previdenziali previste dalla legge di un importo netto pari a Euro 2,00 giornalieri per ogni giorno di effettiva prestazione.
- Vengono riconosciuti, in funzione di una maggiore protezione del personale a causa del turno spezzato e della diversa organizzazione della pausa e del riposo, 2 ore di permessi ROL aggiuntivi al mese che verranno accantonati.

Gli importi di cui sopra, complessivamente più favorevoli, compensano ogni altra indennità prevista e/o dedotta e/o deducibile sia in sede collettiva che individuale riferibile al disagio, allo spezzamento dei turni, ed alle clausole elastiche (e/o flessibili) ex art. 56 del CCNL Trasporto, movimentazioni merci logistica Industria, applicato ai rapporti di lavoro.

- 17) Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi precedente pattuizione avvenuta fra le parti. Le parti dichiarano di aver stipulato il presente accordo a seguito di integrale negoziazione di ogni clausola dello stesso e di essere perfettamente consapevoli del loro contenuto.
- 18) le linee guida del presente accordo sono state illustrate nelle assemblee del personale che hanno dato pieno mandato alla sottoscrizione dello stesso;
- 19) il presente accordo sarà efficace dal momento della sottoscrizione ed esclusivamente per il sito FILIALE Milano via Fantoli.
- 20) Le parti concordano che in merito gli articoli 14, 15 e 16 e relativi successivi commi sono soggetti a riserva che verrà sciolta entro e non oltre il 10 luglio 2020.
- 21) Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita la procedura ex art. 42 ed ex art. 42 bis del Contratto Collettivo Nazionale Logistica Trasporto Merci.
- 22) Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento al CCNL Trasporto merci, logistica e spedizione.

Letto, confermato e sottoscritto Milano 30.06.2020

 Ideal Partners Logistica

C.G.A. S.r.l.s

 General Service Società Cooperativa

S.C.S Società Consortile Servizi S.r.l.

 FIT CISL

FILT CGIL




